

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA O IN SUA DISPONIBILITA’

(approvato con Delib.ne del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 11 del 10.5.2018)

ART.1

Finalità

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in attuazione delle disposizioni del comma 25, dell’articolo 90, della legge 27.12.2002, n. 289, disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità dell’Ente consortile, non gestiti direttamente dallo stesso.

ART. 2

Soggetti affidatari

I soggetti di cui all’art. 1 devono svolgere la loro attività senza fine di lucro.

L’affidamento degli impianti sportivi avviene prioritariamente a vantaggio dei soggetti di cui all’art.1 che praticano la disciplina sportiva relativa all’impianto, e che operano nel territorio dell’Ente affidatario.

In caso di presenza di più soggetti che praticano la stessa disciplina sportiva l’affidamento avviene a vantaggio di quelli con il maggior numero di iscritti e che svolgono la propria attività da un maggior numero di anni, in caso di parità del numero di iscritti prevale l’anzianità; a parità di numero di iscritti e di anni di attività l’affidamento avviene in favore dei soggetti che operano nel territorio dell’Ente affidatario da un maggior numero di anni.

ART.3

Requisiti previsti per le procedure di affidamento

I soggetti che parteciperanno alle procedure per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi dovranno avere specificato nella denominazione sociale la finalità sportiva e dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere uno dei soggetti di cui all’art.1 privo di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- essere uno dei soggetti di cui all’art.1 con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;
- essere un’ impresa o società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Nelle procedure di affidamento e nelle dichiarazioni di interesse potranno essere richiesti ulteriori requisiti finalizzati ad accertare la capacità a contrattare con l’Amministrazione, la solidità economica, la capacità tecnica e l’affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di affidamento ed in particolare:

- a) per la capacità a contrattare: il rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica: elementi illustrativi del bilancio e/o delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;

- c) per la capacità tecnica: specifiche esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa: assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile dalla struttura operativa stabile del soggetto o dagli anni di esperienza maturati in attività analoghe.

Potranno inoltre essere previsti i seguenti requisiti:

- non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie per le quali non sia stato concordato con l'Amministrazione affidataria un piano di rientro al momento della presentazione dell'istanza;
 - non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione affidataria per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere;
- nonché richiesta apposita polizza fideiussoria di adeguato importo a garanzia del corretto uso dell'impianto e dei danni eventualmente causati allo stesso anche riguardo alla R.C.T. nei confronti di tutti i fruitori e/o spettatori che hanno accesso a qualsiasi titolo alla struttura sportiva.

ART.4

Procedura di individuazione degli affidatari

L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi, avverrà, di norma, attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Il servizio di gestione può peraltro essere affidato in via diretta nei seguenti casi:

- quando sul territorio sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- quando i soggetti di cui all'art.1 operanti sul territorio su cui insiste l'impianto, diano vita ad un unico soggetto sportivo interessato alla gestione dell'impianto;
- quando vi sia un unico soggetto interessato alla gestione, a condizione che tale interesse sia stato rilevato a seguito di una formale e congrua indagine esplorativa, debitamente pubblicizzata, tra i soggetti di cui all'art. 1;
- in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati, o nelle more di espletamento delle procedure selettive;
- in caso in cui sia necessario delocalizzare le attività, per ristrutturare un impianto esistente.

ART.5

Vincoli per l'affidamento

Indipendentemente dalla procedura seguita per l'assegnazione dell'impianto, la gestione dovrà essere improntata ai seguenti principi:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società sportive, alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali;
- garanzia della messa a disposizione per altre società sportive non assegnatarie della gestione di una parte degli spazi disponibili, per casi specifici;
- garanzia di utilizzo di una parte degli spazi per attività sportiva realizzata dall'affidatario;
- apertura alle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, compatibili con il normale uso degli impianti sportivi stessi;

- congrua durata dell'affidamento: di norma stabilita in 5 anni per quanto riguarda campi da calcio e palestre, salvo espressa proroga convenuta tra le parti.
Sarà comunque possibile valutare durate superiori, per un massimo di ulteriori 5 anni, in caso di investimenti che l'affidatario sia disposto a realizzare sull'impianto.

ART. 6

Procedura ad evidenza pubblica

Ogni qualvolta l'affidamento in gestione sia effettuato mediante la procedura ad evidenza pubblica si procederà attraverso la pubblicazione di un avviso del quale deve essere data una diffusa pubblicità sul territorio attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dell'ente locale ove è ubicato l'impianto sportivo.

ART. 7

Norma finale

E' in facoltà e discrezione dell'Amministrazione stabilire di volta in volta condizioni specifiche ed ulteriori per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, nonché di affidare gli stessi direttamente agli enti locali dove gli impianti sono ubicati.